

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 51/ASURDG DEL 05/02/2014**

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario dell'ASUR Marche.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

Richiamate:

- la DGRM n. 9 del 13/01/2014 di nomina del Direttore Generale dell'ASUR Marche;
- la Determina n. 50 del 03/02/2014 con la quale si è provveduto a dare atto, anche ai fini del consequenziale insediamento, della medesima DGRM n. 9 del 13/01/2014 di nomina;

Visti altresì:

- il D.Lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii, che stabilisce che il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sia coadiuvato, per le materie di competenza, da un Direttore Sanitario;
- il D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502 che detta norme sui contratti del Direttore Sanitario ed Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- l'art. 2 del DPCM 31.05.2001, n. 319 che stabilisce la misura del compenso spettante al Direttore Sanitario ed Amministrativo;

Considerato che ad oggi è necessario provvedere alla nomina del Direttore Sanitario dell'ASUR Marche;

Considerato altresì:

- che alla carica di Direttore Sanitario ineriscono le rilevanti responsabilità, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- che detta nomina non può necessariamente prescindere da una valutazione obiettiva della formazione professionale e delle esperienze lavorative acquisite;

Rilevato

che la medesima normativa prescrive i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico:

- Laurea in Medicina;
- Età inferiore ai 65 anni;
- Svolgimento per almeno 5 anni di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Visto il curriculum – vitae, depositato agli atti, presentato dal Dr. Alessandro Marini, laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente Direttore di Distretto nell’ambito dell’Area Vasta 2 nella sede di Senigallia;

Ritenuto di nominare, quale Direttore Sanitario dell’ASUR Marche, il Dr. Alessandro Marini, C.F. MRN LSN 60B15A271C, in considerazione del possesso dei requisiti essenziali previsti dal D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., dell’esperienza professionale, nonché della formazione acquisita nel corso dell’intera carriera lavorativa;

Ritenuto di subordinare la stipula del contratto alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del Dlgs n. 39/2013;

Dato atto che l’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro ed ha la durata di anni tre;

- D E T E R M I N A -

1. di nominare per le ragioni tutte in premessa richiamate, il Dr. Alessandro Marini laureato in Medicina e Chirurgia e Direttore di Distretto nell’ambito dell’Area Vasta n. 2, sede di Senigallia, quale Direttore Sanitario dell’ASUR Marche;
2. di subordinare la stipula del contratto del Direttore Sanitario alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del Dlgs n. 39/2013;
3. di dare atto che l’incarico ha la durata di anni tre e decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato conforme allo schema di cui all’allegato 1) alla presente Determina;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

Ancona, sede legale ASUR.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Non presente.

- ALLEGATI -

Schema del contratto di lavoro.

Allegato 1

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Premesso

- che la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona è assolta da _____ giusta deliberazione di Giunta Regionale n. _____;
- che il predetto Direttore Generale, con provvedimento motivato n. del, ha nominato il Dr. _____ quale Direttore Sanitario dell'Azienda in epigrafe indicata;
- che il Dr. _____ ha accettato la nomina ed ha contestualmente dichiarato la insussistenza, a suo carico, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del Dlgs n. 39/2013;
- Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, il quale detta norme in ordine al contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Tutto ciò premesso,

tra i Signori:

Dott. _____, nato a _____, domiciliato per la carica ad _____ in Via _____, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda _____ (C.F. _____) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

e

Dr. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ CF _____

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima al Dr.
L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 4, della L.R. 13/2003.

ART. 2

Il dr _____ i si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dalla L.R. 13/2003 nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

ART. 3

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione, nonché delle funzioni e competenze attribuite dall'Atto aziendale di cui all'art. 5, L.R. 13/2003;

Il Dr. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90, è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 4

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Sanitario dell'ASUR di Ancona spetta il compenso annuo omnicomprensivo di € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge, corrispondente all'80% del compenso del Direttore Generale.

Il detto compenso è soggetto ad adeguamento in caso di modifica del compenso del Direttore Generale;

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i Dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 5

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 – comma 5 – del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal successivo D.P.C.M. n. 319/2001, il Direttore Generale stabilisce annualmente, sentito il Direttore Sanitario, gli obiettivi aziendali rientranti nelle funzioni di sua spettanza. Stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. Con il medesimo provvedimento il Direttore

Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20% previsto nel D.P.C.M. citato, che l'Azienda può corrispondere, a titolo di incentivo, per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

ART. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 7

L'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 502/92 e da ogni altra norma di legge nazionale o regionale regolante la materia.

Il Direttore Generale si riserva il diritto di recesso dal contratto qualora si verificano comportamenti contrari agli obblighi assunti dal Direttore Sanitario con il presente contratto, o qualora comunque sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto contrattuale.

ART. 8

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa sempre che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione ed assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, compete la Direttore Generale con espressa e motivata Determina. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente contratto, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo Legale, ivi compresi quelli di domiciliatazione e di accertamento tecnico peritale.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tali ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

ART. 9

Per quanto non previsto dagli art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente contratto, si applicano le norme del titolo III del libro V del Codice Civile.

ART. 10

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dr._____.

Il Direttore Generale
ASUR

Il Direttore Sanitario

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano specificatamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale
ASUR

Il Direttore Sanitario

Ancona, li _____